

V.G. n. 230/2024

Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Volontaria Giurisdizione

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi,
nel procedimento ex art. 19, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante “il codice della crisi di impresa
e dell’insolvenza” (CCII), iscritto al n. 230/2024 V.G. ,

promosso da

impresa individuale, in persona del titolare
con il ministero dell’avv.

RICORRENTE

contro

in persona del rappresentante legale p.t., con il

in persona del

rappresentante legale p.t., a mezzo della mandataria
in persona del rappresentante legale p.t.

;

RESISTENTI

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19.03.2024, sostituita da note scritte ex art. 127-
ter c.p.c., ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. L’impresa individuale “ ” in persona del
titolare , con ricorso ex art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 14/2019 e
succ.modif., recante “il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (CCII), depositato il
04.03.2024 ed integrato il 06.03.2024, entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro
delle imprese in data 06.03.2024 dell’istanza di misure protettive e dell’accettazione dell’esperto
della procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 18, comma 1, CCII, come risultante
dalla visura camerale in atti, e poi notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di
udienza ai creditori . e entrambi
costituitisi, nonchè all’esperto dott. ha chiesto al presente Tribunale di “concedere



e/o confermare le misure protettive descritte in narrativa per tutti i creditori di

(esclusi naturalmente i diritti di credito dei lavoratori) per un tempo di 120 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, e in particolare di voler: a) disporre la sospensione della procedura esecutiva presso il Tribunale di Gela che ha ad oggetto il pignoramento del complesso immobiliare del _____; b) disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCII); b) disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'istante e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; c) disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento; d) disporre il divieto di intimare il pagamento di somme; e) disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di fallimento, inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; f) disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti come indicati in parte narrativa, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto”.

L'esperto ha espresso parere motivato favorevole ex art. 19, comma 4, CCII, il creditore

ha chiesto il rigetto del ricorso, pur manifestando la propria disponibilità a trattare con il debitore in sede di composizione negoziata della crisi, e il creditore

ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.

2. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

2.1. In particolare, trattandosi di ricorso di natura cautelare, previo rinvio dell'art. 19, comma 7, CCII, agli artt. 669-bis ss. c.p.c., ai fini del suo accoglimento si richiede la sussistenza congiunta sia del *fumus boni iuris*, sia del *periculum in mora*, tenendo conto delle peculiarità della procedura di composizione di composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 12 ss. CCII, per cui ai fini del *fumus boni iuris* si richiede ex art. 12, comma 1, CCII, che l'impresa ricorrente si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza” e che risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”, mentre ai fini del *periculum in mora* si richiede ex art. 19, comma 4, CCII, interpretato *a contrario*, il pericolo che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare il buon esito delle trattative condotte dal debitore con i creditori con l'ausilio dell'esperto, con la precisazione che, contrariamente a quanto dedotto dal creditore _____, è pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di merito che il procedimento di composizione negoziata della crisi non ha natura giurisdizionale, avendo ad oggetto lo svolgimento delle trattative condotte dal debitore con i creditori con l'ausilio dell'esperto, e non ha natura concorsuale, essendo rimessa al debitore



l'individuazione dei creditori rilevanti ai fini del risanamento dell'impresa, con l'ausilio dell'esperto.

Con riguardo alle misure oggetto del ricorso ex art. 19, commi 1 e 2, CCII, vengono altresì in rilievo i seguenti riferimenti normativi:

-- nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 12 ss., ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, *“Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'art. 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'art. 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”*;

-- le *“misure protettive”* sono definite ex art. 2, comma 1, lett. p), CCII, come *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*;

-- con specifico riguardo alla procedura di composizione negoziata della crisi, le misure protettive sono disciplinate dall'art. 18 CCII, ed in particolare:

- quelle tipizzate al comma 1 consistono nel divieto, su istanza del debitore, per tutti i creditori con esclusione in ogni caso dei lavoratori e salvo ulteriori limitazioni previste nell'istanza stessa, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e per la durata stabilita dal Tribunale in sede di conferma ex art. 19;

- quella tipizzata al comma 4 consiste nel divieto di pronuncia di una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

- quelle tipizzate al comma 5 consistono nel divieto per i creditori verso cui operano le misure protettive di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, potendo solo sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste ex art. 19;

-- le *“misure cautelari”* sono invece definite ex art. 2, comma 1, lett. q), CCII, come *“i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del*



debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”.

2.2. Nel caso di specie sussiste il *fumus boni iuris* in quanto, come risulta dal ricorso e dal parere motivato favorevole dell'esperto, l'impresa odierna ricorrente si trova in una condizione di squilibrio economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza, e che è dovuto al debito residuo derivante dai contratti di mutuo ipotecario stipulati dal ricorrente, n.q. di parte mutuataria e datrice di ipoteca, con rogito del 17.06.2010 del notaio dott. Antoniani di Gela, rep. 17598, racc. n. 9370, per la somma di euro 436.000,00 e con rogito del 17.06.2010 del notaio dott. Antoniani di Gela, rep. 17599, racc. n. 9371, per la somma di euro 764.000,00 con

, azionato in forza di cessione da con atto di pignoramento notificato al ricorrente il 28.02.2024, e che è altresì dovuto al debito residuo nei confronti del fornitore , oggetto di un contratto di transazione stipulato con scrittura privata del 09.12.2020; in base al parere motivato favorevole dell'esperto, il risanamento dell'impresa risulta ragionevolmente perseguibile attraverso le trattative con tali creditori volte ad addivenire al loro soddisfacimento attraverso la vendita sul libero mercato dell'immobile di piena proprietà del ricorrente sito a iscritto al catasto dei fabbricati del Comune di al foglio , il reperimento di finanza esterna concessa da , e la negoziazione con i creditori di un piano di ripianamento di tali debiti sostenibile dall'impresa.

Nel caso di specie sussiste il *periculum in mora* con riguardo alle misure dedotte con il ricorso nei limiti che seguono:

-- le misure dedotte sub b) del ricorso, ossia “disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCII)”, nonchè “disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'istante e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa”, in cui è sussumibile, con riferimento alle azioni esecutive, anche la specifica misura dedotta sub a) del ricorso, ossia “disporre la sospensione della procedura esecutiva presso il Tribunale di Gela che ha ad oggetto il pignoramento del complesso immobiliare del ”, notificatogli il 28.02.2024 dal creditore , in ordine agli immobili siti a Gela (CL) in , iscritti al catasto fabbricati del Comune di al foglio , di proprietà del per la quota di 1/2 (v. all. 10, ricorso), sono qualificabili come “misure protettive” di cui all'art. 18, comma 1, CCII, e vanno confermate come richiesto dal ricorrente, ossia nei confronti di tutti i creditori, con esclusione dei lavoratori ex art. 18, comma 3, CCII, per il termine massimo di 120 giorni ex art. 19, comma 4, CCII, decorrente



dalla pubblicazione dell'istanza ex art. 18, comma 1, CCII nel registro delle imprese in data 06.03.2024, come risultante dalla visura camerale in atti, in quanto tali misure sono funzionali al buon esito delle trattative con i creditori, tenuto conto che il piano di risanamento dell'impresa proposto dal debitore, costituente la base di partenza per le trattative da condurre con i creditori attraverso l'ausilio dell'esperto, tenendo conto dei rilievi critici mossi nel merito dai creditori odierni resistenti, prevede sia la vendita dell'immobile in piena proprietà del ricorrente, sito a _____, iscritto al catasto dei fabbricati del Comune di _____ al foglio _____, ostacolata dalla concessione di un diritto di prelazione su tale immobile e preclusa dall'avvio di una procedura esecutiva immobiliare, sia il reperimento di finanza esterna concessa da _____, e la negoziazione con i creditori resistenti di un piano di ripianamento di tali debiti sostenibile dall'impresa, come modalità soddisfattive alternative anche rispetto alla procedura esecutiva immobiliare già avviata dal creditore odierno resistente _____;

-- la misura dedotta sub f) del ricorso, ossia *“disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti come indicati in parte narrativa, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto”*, con specifico riguardo al contratto di mutuo ipotecario per la somma di euro 436.000,00 da restituirsi in 216 rate, stipulato con rogito del 17.06.2010 del notaio dott. Antoniani di Gela, rep. 17598, racc. n. 9370, dal ricorrente n.q. di parte mutuataria e datrice di ipoteca, con Banca Nuova s.p.a., il cui credito residuo è stato ceduto all'odierno resistente _____, nonché al contratto di mutuo ipotecario per la somma di euro 764.000,00 da restituirsi in 216 rate, stipulato con rogito del 17.06.2010 del notaio dott. Antoniani di Gela, rep. 17599, racc. n. 9371, dal ricorrente n.q. di parte mutuataria e datrice di ipoteca, con Banca Nuova s.p.a., il cui credito residuo è stato ceduto all'odierno resistente _____, nonché con riguardo al contratto di transazione stipulato con scrittura privata del 09.12.2020 dal ricorrente con l'odierno resistente _____, è qualificabile come misura protettiva ex art. 18, comma 5, CCII, richiesta dal ricorrente ex art. 18, comma 3, CCII, nei confronti dei creditori _____, e va confermata come richiesto dal ricorrente, ossia rispetto a tali contratti stipulati con tali creditori, per il termine massimo di 120 giorni ex art. 19, comma 4, CCII, decorrente dalla pubblicazione dell'istanza ex art. 18, comma 1, CCII nel registro delle imprese in data 06.03.2024, come risultante dalla visura camerale in atti, in quanto tali misure sono funzionali al buon esito delle trattative con i creditori, dato che il piano di risanamento dell'impresa mira proprio a ripianare i debiti residui derivanti da tali contratti;

-- la misura dedotta sub c) del ricorso, ossia *“disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento”*, e la misura dedotta sub d) del ricorso, ossia *“disporre il*



divieto di intimare il pagamento di somme”, sono sussumibili nella definizione generale di “*misure protettive*” ex art. 2, comma 1, lett. p), CCII, e non vanno confermate in quanto comportano una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori, rispetto all’interesse del debitore al buon esito delle trattative con i creditori per il risanamento dell’impresa, che risulta già adeguatamente tutelato dalla conferma della misura protettiva ex art. 18, comma 1, CCII, del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’istante e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa, rispetto a cui tali iniziative dei creditori sono propedeutiche (cfr. in linea di principio, Trib. Trento, 23.09.2022);

-- la misura dedotta sub e) del ricorso, ossia “*inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza*” opera già ex art. 18, comma 4, CCII, dal giorno 06.03.2024 della pubblicazione dell’istanza ex art. 18, comma 1, CCII nel registro delle imprese, come risultante dalla visura camerale in atti, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive, sicchè non rientra nell’oggetto del ricorso ex art. 19, commi 1 e 2, CCII;

-- la misura dedotta sempre sub e) del ricorso, ossia “*disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di fallimento*”, o *rectius* di liquidazione giudiziale ex artt. 389-390 CCII, è sussumibile nella definizione generale di “*misure protettive*” ex art. 2, comma 1, lett. p), CCII, e non va confermata in quanto comporta una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori, rispetto all’interesse del debitore al buon esito delle trattative con i creditori per il risanamento dell’impresa, che risulta già adeguatamente tutelato dalla misura protettiva ex art. 18, comma 4, CCII, del divieto di pronuncia di una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive, rispetto a cui tali iniziative dei creditori sono propedeutiche (cfr. in linea di principio, Trib. Trento, 23.09.2022).

3. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto e, per l’effetto, la misura protettiva del divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell’Esperto ai sensi dell’art. 21 CCII), nonchè del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’istante e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa, in cui rientra anche la procedura esecutiva immobiliare avviata dal creditore con atto di pignoramento notificato al ricorrente il 28.02.2024 in ordine agli immobili siti a Gela (CL) in iscritti al catasto fabbricati del Comune di al foglio di proprietà del ricorrente per la quota di 1/2, va confermata per il termine massimo di 120 giorni ex art. 19, comma 4, CCII, decorrente dalla pubblicazione in data 06.03.2024 dell’istanza



ex art. 18, comma 1, CCII nel registro delle imprese, nei confronti di tutti i creditori, con esclusione dei lavoratori ex art. 18, comma 3, CCII, e la misura protettiva del divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto, va confermata per il termine massimo di 120 giorni ex art. 19, comma 4, CCII, decorrente dalla pubblicazione in data 06.03.2024 dell'istanza ex art. 18, comma 1, CCII nel registro delle imprese, nei confronti del creditore

, n.q. di cessionario del credito residuo derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con rogito del 17.06.2010 del notaio dott. Antoniani di Gela, rep. 17598, racc. n. 9370, e dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con rogito del 17.06.2010 del notaio dott. Antoniani di Gela, rep. 17599, racc. n. 9371, nonchè nei confronti del creditore con riguardo al contratto di transazione stipulato con il ricorrente con scrittura privata del 09.12.2020.

Sul piano delle spese processuali, l'accoglimento parziale del ricorso giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:

la misura protettiva del divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCII), nonchè del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'istante e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, in cui rientra anche la procedura esecutiva immobiliare avviata dal creditore con atto di pignoramento notificato al ricorrente il 28.02.2024 in ordine agli immobili siti a (CL) in , iscritti al catasto fabbricati del Comune di al foglio di proprietà del ricorrente per la quota di 1/2, va confermata per il termine massimo di 120 giorni decorrente dal 06.03.2024, nei confronti di tutti i creditori, con esclusione dei lavoratori; la misura protettiva del divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto, va confermata per il termine massimo di 120 giorni decorrente dal 06.03.2024, nei confronti del creditore , n.q. di cessionario del credito residuo derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con rogito del 17.06.2010 del notaio dott. Antoniani di Gela, rep. 17598, racc. n. 9370, e dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con rogito del 17.06.2010 del notaio dott. Antoniani di Gela, rep. 17599, racc. n. 9371, nonchè nei



confronti del creditore con riguardo al contratto di transazione stipulato con il
ricorrente con scrittura privata del 09.12.2020;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite e al registro delle imprese entro il giorno
successivo al deposito della presente ordinanza.

Gela, 04.04.2024

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi

